



LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. MESSEDAGLIA"
Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA
Tel. 045/596432-8034772 – E-mail vrps04000b@istruzione.it

USO DEL CELLULARE E DISPOSITIVI ELETTRONICI

Le disposizioni del Ministero dell'Istruzione (Direttiva Ministeriale n. 104 del 30/11/2007) impegnano tutte le istituzioni scolastiche a regolamentare l'uso dei cellulari, con esplicito divieto di utilizzo durante tutto l'orario scolastico, prevedendo che, laddove presenti, devono essere tassativamente tenuti spenti.

Le sanzioni previste in caso di trasgressione partono dal temporaneo ritiro del telefono fino, nei casi più gravi, all'esclusione degli studenti inadempienti dagli scrutini o, nel caso delle scuole secondarie di 2° grado, addirittura dall'esame di Stato. In particolare si richiama all'attenzione dei genitori la loro responsabilità in caso di uso scorretto o senza controllo dei dispositivi di cui sopra in mano a minori e se ne sollecita la collaborazione affinché il ruolo della scuola possa essere veramente quello di una comunità educante, in cui ragazzi e adulti, docenti e genitori, vengano coinvolti in un'alleanza educativa che contribuisca ad individuare non solo contenuti e competenze da acquisire, ma anche valori da trasmettere e finalità da raggiungere.

Il personale docente e non docente e i genitori sono, quindi, chiamati ad una fattiva collaborazione per l'applicazione della norma e per il rispetto della stessa.

Come tutti sanno, i cellulari di ultima generazione non sono solamente telefoni, ma sono soprattutto strumenti dotati di valenze tecnologiche tali da renderne l'uso ampiamente vario e ricco (fotocamere, video, messaggistica, chat, internet, ecc.) e i ragazzi, abituati a farne un uso continuo e spesso autonomo, se ne possono avvalere anche durante le ore di scuola, con effetti imprevedibili e rischiosi per se stessi e per gli altri.

L'uso improprio a scuola, come ha precisato la direttiva ministeriale, oltre che una grave mancanza di rispetto verso l'insegnante, costituisce un'infrazione disciplinare grave. Va precisato, inoltre, che l'uso improprio del cellulare e/o similari, ad esempio per riprese o foto non autorizzate dai diretti interessati e la loro eventuale pubblicazione in rete (Facebook, blog, Youtube e altro) oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del Regolamento interno, può costituire reato per violazione della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 e art.10 del Codice Civile) ed essere soggetto a possibili denunce presso l'autorità giudiziaria da parte del soggetto interessato.

Al riguardo, il Ministro dell'Istruzione con la Direttiva n. 104, del 30 novembre 2007, ha chiarito che chiunque diffonda immagini con dati personali altrui non autorizzate - tramite internet o mms - rischia, anche a scuola, multe dai 3 ai 18 mila euro o dai 5 ai 30 mila euro nei casi più gravi (che possono essere irrogate dall'Autorità garante della privacy) insieme a sanzioni disciplinari che invece sono di competenza della scuola.

Il nostro Istituto nel suo Regolamento negli ultimi anni, oltre naturalmente a prevedere il divieto di uso del cellulare, ha anche stabilito il ritiro temporaneo del cellulare agli alunni che contravvengono a tale divieto.

Nel richiamare le disposizioni richiamate nella Direttiva Ministeriale n. 104 del 30/11/2007, si stabilisce quanto segue:



LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. MESSEDAGLIA"

Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA
Tel. 045/596432-8034772 – E-mail vrps04000b@istruzione.it

1. Durante l'orario di lezione i telefoni cellulari e/o altri dispositivi elettronici devono essere tenuti spenti e non a portata di mano. Il loro uso può essere autorizzato dal docente solo in caso di indifferibili esigenze di comunicazione dell'alunno con la famiglia, dettate da effettive ragioni di gravità e urgenza. Il docente può altresì autorizzare temporaneamente l'uso del cellulare per attività funzionali all'attività didattica (es. fotografare la verifica).
2. Nel caso di utilizzo non autorizzato, il docente annota sul registro il fatto e segnala l'accaduto al coordinatore di classe e al DS.
3. In ogni caso, l'utilizzo viene sanzionato con una nota sul registro, che concorre con le altre per l'attribuzione del voto di comportamento; in caso di ripetizione della violazione, il docente, oltre ad applicare la nota, ammonisce l'alunno che un'ulteriore trasgressione comporterà la sanzione della sospensione dalle lezioni da 1 a 10 giorni.
4. È vietata la ripresa, tramite cellulari o altri dispositivi elettronici, di suoni o immagini di alunni, docenti, personale della scuola e dati personali in ambito scolastico, nonché la condivisione o la diffusione con ogni mezzo (anche tramite il web, social network, applicazioni di messaggistica mobile, etc.) di tale materiale senza l'autorizzazione del Dirigente scolastico (o di un suo delegato) e il consenso dei soggetti direttamente interessati legalmente capaci. Tale divieto opera in tutta la scuola (aule, corridoi, bagni, cortile...) e per tutta la durata della permanenza degli alunni, sia durante le lezioni mattutine che durante le attività pomeridiane ed all'intervallo.
5. In caso di violazione della disposizione precedente, si applica la sanzione della sospensione da 3 a 10 giorni. Se dal fatto deriva anche un danno all'immagine dell'Istituzione scolastica, il Dirigente scolastico valuta le modalità del suo risarcimento.

Le condotte di cui al comma 5 possono costituire anche violazione della normativa in materia di tutela dei dati personali, qualora la diffusione leda la riservatezza e la dignità delle persone, e inoltre, in determinati casi (molestie, messaggi offensivi, immagini oscene, etc.), violazione della legge penale, che comportano in ogni caso responsabilità a carico della persona che le ha commesse. In tali circostanze, ove siano accertati fatti di particolare gravità, è possibile applicare le sanzioni più gravi nella misura e secondo le modalità previste dal regolamento d'istituto.